



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Originale sentenza	€ 96,00
Originale sentenza Esecutiva digitale	€ 16,00
Copie analogiche sentenza per notifica	€ 960,00
Diritti di cancelleria su copie analogiche	€ 196,60
Totale spese	€ 1.268,60
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Alessandro Gioacchino

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 250/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69457** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1. Società Agricola Semplice “SERRA D’API di Roberto Lo Coco e F.lli” (C.F./P.IVA 91016170861), con sede legale in Piazza Armerina via

Mendozza 4, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Giuseppe Aiello con cui elett.e domicilia in Barrafranca, via Sicilia n. 81/A – pec: giuseppe.aiello.legal@pec.it;

2. LO COCO Roberto (C.F. LCCRRT70B18G580Q), nato a Piazza Armerina il 18.02.1970, rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Giuseppe Aiello con cui elett.e domicilia in Barrafranca, via Sicilia n. 81/A – pec: giuseppe.aiello.legal@pec.it;

3. LO COCO Salvatore (C.F. LCCSVT65L06G580V) nato a Piazza Armerina il 06.07.1965, rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Giuseppe Aiello con cui elett.e domicilia in Barrafranca, via Sicilia n. 81/A – pec: giuseppe.aiello.legal@pec.it;

4. MILITELLO Giuseppe Alessandro (C.F.

MLTGPP73A02L448G), nato a Troina il 02.01.1973, non costituito;

5. ROCCAZZELLA Flavio Salvatore (C.F. RCCFVS70T15C342H),

nato a Enna il 15.12.1970, non costituito.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del **03 luglio 2024**, il relatore Primo Ref. Dott.

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero contabile, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Liprino e l'Avv. Giuseppe

Aiello nell'interesse di Società Agricola Semplice SERRA D'API di Roberto

Lo Coco e F.lli, Lo Coco Roberto e Lo Coco Salvatore.

Ritenuto in

FATTO

I. All'esito dello svolgimento della fase di contestazione pre-

processuale, rivelatasi inidonea a sollecitare la rimeditazione dell'originaria

contestazione accusatoria, con atto di citazione depositato l'08.02.2023 e

notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura ha evocato a processo i

convenuti dappoiché asseritamente coinvolti in una vicenda percettiva –

ritenuta dal Requirente antigiuridica e sussumibile nell'astratta ipotesi

compendiata dall'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE - foriera, a carico

di AGEA, di un danno erariale stimato complessivamente in euro **57.596,48**

(cinquantasettemilacinquecento96,00). Il documento erariale, in particolare,

corrisponde agli importi incassati dalla **Società Agricola Semplice**

“SERRA D'API di Roberto Lo Coco e F.lli” delle seguenti campagne

agricole:

- campagna 2011, euro 15.069,40;

- campagna 2012, euro 14.955,27;

- campagna 2013, euro 13.706,77;

- campagna 2014, euro 13.865,04.

I.1. La ripartizione del nocumento erariale fra i convenuti, nonché il rapporto di solidarietà che avvince le rispettive responsabilità, sono precisati, in citazione (pp.15, 17 e 18), come segue:

a) la società agricola semplice Serra d’Api è chiamata a rispondere a titolo di dolo, nella qualità di produttrice dichiarante e di percettrice, nella misura di euro **57.596,48** pari alla totalità dei contributi comunitari incassati per le campagne agricole dal 2011 al 2014;

b) Lo Coco Roberto - amministratore della “Società Agricola Serra D’api di Roberto Lo Coco & F.lli” fino al 15.02.2013, suo socio e presentatore delle domande di contributo (p. 5 della citazione) - è chiamato a rispondere, a titolo di dolo ed in concorso con la società agricola semplice Serra d’Api, dell’intero importo di euro 57.596,48, come detto alla precedente lettera a), corrispondente alla totalità dei contributi comunitari incassati per le campagne agricole dal 2011 al 2014;

c) Lo Coco Salvatore - amministratore della Società Agricola Serra D’api di Roberto Lo Coco & F.lli dal 15.02.2013 nonché suo socio – è chiamato a rispondere, a titolo di dolo, dell’importo di euro 27.571,81, corrispondente ai contributi comunitari incassati per le campagne agricole 2013 (per euro 13.706,77) e 2014 (per euro 13.865,04). Tanto, segnatamente, in concorso:

- in ogni caso, con la società agricola semplice Serra d’Api per l’intero importo di euro 27.571,81 (id est campagna 2013 e 2014);

- altresì con Roberto Lo Coco e Giuseppe Alessandro Militello (oltre che con la società percettrice) per l'importo e nel limite di euro 13.706,77, corrispondente al contributo comunitario della campagna 2013;

- altresì con Roberto Lo Coco e Flavio Salvatore Roccazzella (oltre che con la società percettrice) per l'importo e nel limite di euro 13.865,04, corrispondente al contributo comunitario della campagna 2014;

d) Militello Giuseppe Alessandro - responsabile p.t. del CAA Fenapi di Enna 002 che ha curato, attraverso l'utilizzo delle credenziali del convenuto, l'inserimento e la validazione nel portale SIAN della domanda di pagamento della società agricola semplice Serra d'Api per la campagna agricola 2013 – nella misura di euro 13.706,77 (campagna agricola 2013, come puntualizzato) ed in concorso con la società percettrice nonché con i Lo Coco Roberto e Salvatore nei termini più sopra precisati;

e) Roccazzella Flavio Salvatore - responsabile p.t. del CAA Fenapi di Enna 002 che ha curato, attraverso l'utilizzo delle credenziali del convenuto, l'inserimento (avvenuto per il tramite dell'operatore Lombardo Pontillo Antonio) e la validazione nel portale SIAN della domanda di pagamento della società agricola semplice Serra d'Api per la campagna agricola 2014 – nella misura di euro 13.865,04 (campagna agricola 2014, come già chiarito) ed in concorso con la società percettrice nonché con i Lo Coco Roberto e Salvatore nei termini più sopra precisati.

II. Il danno erariale, espone l'atto introduttivo, consiste allora nell'insieme dei contributi comunitari percetti dalla società agricola semplice "Serra D'Api" per le campagne 2011, 2012, 2013 e 2014 in ragione della presentazione ad AGEA, da parte di quest'ultima, di domande di pagamento

(d'ora in poi "DUP") infirmate, sotto il profilo della veridicità e della attendibilità, dalla dichiarata disponibilità di consistenze superficiali viceversa assente nel produttore. Per quanto segnalato ed accertato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Enna, infatti, la compagine sociale, in seno alle DUP presentate, ha artatamente dichiarato di vantare, a titolo esemplificativo, la disponibilità giuridica di un insieme di particelle in proprietà del Comune di Piazza Armerina e di consistenza pari a 176,46 ettari: appezzamenti, tuttavia, di cui è stato accertato che l'Amministrazione comunale non aveva proceduto all'affidamento in concessione. Il *modus operandi* perpetrato dal produttore si è tradotto, per questa via, nella indebita utilizzazione di una consistenza aziendale corrispondente a più del 49% della superficie (pari ad ha 357,32) dichiarata nella domanda nel 2011 e del 2012 (pari ad ha 355,44); a più del 55% di quella dichiarata (per ha 320,23) nella DUP del 2013 e ad oltre l'81% (per ha 217,11) di quella dichiarata nella domanda nel 2014. Irregolarità, questa, che si aggiunge a quella - registrata in occasione della campagna agricola 2014 - per cui la società aveva dichiarato il mancato pascolamento di animali per cause di forza maggiore sebbene non fosse più titolare di allevamenti a far data dal 31/12/2013.

III. Previamente ricostruiti (pp. 1 a 4 della citazione), per ciascuna annualità, gli estremi delle DUP presentate, delle schede di validazioni abbinate a ciascuna di esse, dei titoli di conduzione indebitamente spesi, via via, dalla dichiarante società nonché l'importo del contributo annuale e di quello complessivo incassato da quest'ultima, il Requirente ascrive, per le ragioni e nei termini più sopra precisati (I.1.), la responsabilità dell'indebita

percezione per cui è processo:

a) alla società percettrice ed ai Sigg. Lo Coco Roberto e Salvatore;

b) ai responsabili p.t. dei CAA coinvolti, *ratione temporis et muneris*, nella contestata vicenda percettiva.

IV. A proposito dei CAA, in particolare, riassunta la cornice normativa che ne regola le funzioni (in particolare, D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; art. 3 bis, co. 3 e 4 bis, d.lgs. n. 165/1999; art. 2, c. 2 del D.M. 27.03.2008 del Mi.P.A.A.F.), il Requirente è dell'avviso che essi svolgano una pubblica funzione amministrativa, in quanto statuita e regolamentata da norme di diritto pubblico, oggettivamente diretta e strumentale al conseguimento di finalità pubbliche ed alla formazione ed alla manifestazione di volontà della P.A., finanziata con somme pubbliche e finalizzata anche all'erogazione di pubblici contributi. In fattispecie, l'atto introduttivo sottolinea che, in base agli atti acquisiti, i responsabili dei CAA, attraverso la propria condotta omissiva e connivente, hanno contribuito in modo determinante al realizzarsi dell'indebita percezione di contributi AGEA da parte della società agricola. Consapevolmente, infatti, i responsabili dei Centri di Assistenza Agricola hanno svolto la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio della domanda unica di pagamento, pur in assenza in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, così disattendendo gli obblighi imposti dalla normativa vigente in *subiecta materia*, fra i quali, specificamente, vanno annoverati, oltre alla raccolta ed immissione dei dati, anche quelli di verifica della legittimità dei titoli presentati ossia di controllo della veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta alla normativa comunitaria e nazionale applicabile. Trattasi di obblighi –

aggiunge il Requirente – da interpretarsi ed applicarsi anche alla stregua della circostanza che, secondo il quadro normativo di riferimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non poteva più essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e privati (v. Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011) in quanto validamente utilizzabile dal richiedente solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non sia stata ancora rilasciata dall’Ente competente la relativa concessione e sempreché contenga gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara (in questo senso, si richiama il punto 5.15 della circ. AGEA n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, prima abrogato dalla circ. n. ACIU2012.28 del 25.01.2012 e successivamente reintrodotta dalla circ. n. ACIU.2012.90 del 29.02.2012).

IV.1. Nella disamina della condotta antigiuridica dei CAA, peraltro, rilevarebbe:

- l’esito dell’attività investigativa espleta dalla P.G. delegata e finalizzata all’acquisizione del fascicolo aziendale della società percettrice. Sul punto, il P.M. contabile espone che di esso veniva fatta richiesta dalla P.G., in data 20.08.2015, al responsabile del CAA Fenapi di Enna Militello Giuseppe Alessandro, il quale, però, dichiarava di non possedere alcuna documentazione della società Serra d’Api; di non sapere che la stessa avesse un fascicolo aziendale presso il predetto CAA e che l’inserimento delle domande non era avvenuto per opera sua o dell’operatore Pontillo quanto da parte di terzi che avevano utilizzato le sue credenziali. La P.G., dunque, provvedeva al sequestro probatorio del fascicolo presso il CAA Confagricoltura 001 di Enna, contestando la mancanza di parte della

documentazione (domande, schede di validazione, titoli di conduzione) al suo responsabile Cocuzza Angelo: questi dichiarerà, a sua volta, di non aver avuto alcun rapporto con la società di servizi Medis Ced s.r.l. convenzionata con il CAA di Roma e che il responsabile del CAA di Enna, negli anni in contestazione, era il sig. Amoruso Carmelo, il quale, ancora, dichiarerà che al tempo dei fatti si trovava in aspettativa per motivi politici;

- la Procura della Repubblica di Enna ha trasmesso al P.M. contabile la pertinente informazione sull'azione penale esercitata, in data 6 maggio 2020, nei confronti di Militello Giuseppe Alessandro e Roccazzella Flavio (oltre che, fra gli altri, nei riguardi di Lo Coco Salvatore).

V. In data 11.06.2024, attraverso memoria collettiva, si sono costituiti in giudizio la Società Agricola Semplice Serra D'Api di Roberto Lo Coco e F.lli nonché i Sigg. Lo Coco Roberto e Salvatore, i quali, riassunta la contestazione loro rivolta e la fase pre-processuale del giudizio, hanno concluso per la inammissibilità ed infondatezza dell'azione esperita dal Requirente.

V.1. A fondamento delle conclusioni rassegnate i convenuti:

a) eccepiscono la prescrizione dell'azione di responsabilità sul rilievo che l'invito a dedurre è stato notificato il 25/9/2023 e, dunque, a termine quinquennale di prescrizione maturato. Si dolgono i convenuti, sul punto, che la Procura Regionale ha respinto l'eccezione sollevata in sede pre-processuale *“affidandosi ad una motivazione sui generis, rappresentando di aver potuto acquisire un quadro probatorio idoneo a definire con chiarezza le condotte contestate e a supportare la conseguente azione di responsabilità dopo la conclusione delle indagini svolte dalla PG e della comunicazione*

alla Procura regionale della Corte dei Conti”, indicando, ipoteticamente, la data del 30/9/2016 apposta sulla nota del Procuratore della Repubblica di Enna e senza contestare il termine quinquennale della prescrizione opposta con le osservazioni”;

b) oppongono, nel merito, che:

- la contestazione accusatoria si fonda su accertamenti (partitamente, la segnalazione della P.G. del 30/7/2018) incapaci, da soli, a radicare l'affermazione di responsabilità (amministrativa o penale) dei convenuti in quanto sprovvisti di doverosi riscontri fattuali: evenienza che gli stessi ritengono astrattamente plausibile solo in presenza di una sentenza di condanna che però, pendente ancora il processo penale scaturito dalla segnalazione di danno, qui manca. In effetti, sostengono i comparenti, non si comprende quali elementi che provino il coinvolgimento del Sig. Roberto Lo Coco e del Sig. Salvatore Lo Coco in assenza dei titoli di conduzione, delle domande ed annessi allegati, che – stando alla segnalazione della P.G. agli atti - non vennero rinvenuti presso il CAF all'esito della perquisizione. Diversamente, risulta che tutti i soggetti proprietari, sentiti a sommarie informazioni, abbiano genericamente affermato di non aver concesso i loro terreni ad alcuno e che, per quanto essi abbiano precisato di essere comproprietari con altri parenti, questi ultimi non siano stati sentiti. In conseguenza, è probabile allora che siano stati proprio i comparenti ad essere stati tratti in errore sul contenuto delle domande di pagamento, visto che risulta rinvenuta una revoca, risalente al 2012, del mandato accordato al CAA e munito di firma dubbia. Di talché – proseguono i convenuti - se la revoca è riconducibile effettivamente al Lo Coco, allora deve dirsi che le

DUP siano state trasmesse in assenza di autorizzazione; se, per converso, la revoca non rimonta al Lo Coco allora deve concludersi che l'intero assunto accusatorio è privo di fondamento. In sintesi, che i comparenti fossero ignari dell'inserimento in domanda di terreni appartenenti a terzi è circostanza che risulta ragionevolmente suffragata anche dalle dichiarazioni - trascritte in memoria - rese dai Sigg. Cucuzza e Amoroso in sede di perquisizione dei locali CAA;

- l'inidoneità probatoria dell'istruttoria di responsabilità amministrativa si coglie più marcatamente ancora, se possibile, in rapporto alla posizione del Roberto Lo Coco. L'informazione relativa all'esercizio dell'azione penale – la quale ultima non coinvolge il suddetto comparente – non permette di emarginare, infatti, la specifica condotta contestata a questo comparente. Di qui, dunque, finanche l'assenza di un presupposto essenziale dell'azione erariale difettando elementi concreti atti a radicare la tesi che il Sig. Lo Coco Roberto seguitasse ad essere “amministratore di fatto” della società semplice anche dopo la cessazione della carica (15/2/2013). Viene d'altronde puntualizzato che il coinvolgimento del Sig. Lo Coco Roberto neppure è sostenibile in base alla documentazione sequestrata, atteso che la P.G. non ha rinvenuto le domande ed i titoli di conduzione funzionali all'eventuale attività di comparazione delle firme e, comunque, di ogni ulteriore attività investigativa: e – conclude la difesa - la revoca dell'incarico al CAA, rinvenuta in atti, reca firma che, anche *ictu oculi*, non è riconducibile al Sig. Roberto Lo Coco. In buona sostanza, l'addebito di responsabilità rivolto a questo comparente costituisce una mera congettura: ciò che lo preserva sia da una affermazione di responsabilità amministrativa per il tutto sia, in

subordine, per il periodo in cui egli non è stato amministratore di diritto.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 93 c.g.c., va dato atto preliminarmente della contumacia di MILITELLO Giuseppe Alessandro e di ROCCAZZELLA Flavio Salvatore, i quali, attinti da rituale notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza rispettivamente nelle date del 15.02.2024 e 30.03.2024, non si sono costituiti in giudizio.

2. È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai comparenti, cogliendo nel segno, viceversa, la puntuale controdeduzione svolta in merito dall'Attore pubblico e secondo cui, in fattispecie, le condotte artificiose dei convenuti perfezionano un'ipotesi di occultamento doloso del danno. Trattasi di evenienza che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 20/1994, giustifica la post-datazione del *dies a quo* dell'esercizio dell'azione erariale rispetto al fisiologico momento dell'indebito incasso dei contributi e che, in particolare, ne fonda la identificazione nel giorno della "*scoperta*". Osserva infatti il Collegio che, nella materia che occupa in questo processo, è consolidato l'indirizzo esegetico secondo il quale la scoperta del doloso occultamento va intesa in senso oggettivo ossia come disvelamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, idoneo, come tale, a consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale (*ex multis*, Corte dei conti Sez. appello Reg. siciliana, sent. n.1/2020 e n. 6/2023). Il disvelamento - inibito *ex se* da fatti materiali che astrattamente integrano il reato di truffa aggravata a cagione del carattere fraudolento che strutturalmente li connota - si realizza, di norma, al momento della loro qualificazione giuridica e, quindi, con la

richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, evento al quale è connesso, del resto, l'obbligo di informativa ex art. 129, *disp. att. c.p.p.* (cfr., *ex plurimis*, App. Sicilia, sent. n. 26/A/2024 e App., I Sez., sent. n. 74/2020). Diversamente, è *“irrelevante [...] un'eventuale e mera notizia del fatto anche in capo ad altri soggetti, per esempio lo stesso Ente danneggiato, ovvero precedenti indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti medesimi e delle componenti del danno”* (C. conti, SS.RR., n. 3/1999; App., I Sez., n. 256/2011, n. 651/2009 e n. 508/2008). Emerge in atti (doc. 2 al fasc. di Procura) che, a chiusura delle pertinenti indagini preliminari, il P.M. presso il Tribunale penale di Enna abbia esercitato, in data 06.05.2020, l'azione penale, postulando il coinvolgimento della società percettrice e del suo amministratore di diritto (Lo Coco Salvatore), fra gli altri, nel reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. Così stando le cose, è allora al 06.05.2020 che rimonta la scoperta del danno e, perciò, il *dies a quo* del quinquennio prescrizione per validamente esercitare l'azione recuperatrice, restando irrilevante che il Lo Coco Roberto non sia stato coinvolto nell'esercizio dell'azione penale. In sintesi, una conoscenza attendibile dei fatti e la loro qualificazione giuridica matura, per tutti i convenuti, al 06.05.2020 in linea con l'avviso giurisprudenziale richiamato e, a sua volta, declinato in relazione ad ipotesi consimili alla presente. L'eccezione va dunque respinta.

3. Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento. Alcun elemento difensivo prospettato dai convenuti si presta ad essere favorevolmente, quanto significativamente, valorizzato in prospettiva esimente.

3.1. Osserva il Collegio, in base alla documentazione in atti, che:

a) le DUP relative agli anni 2011 al 2014 (rispettivamente nn. 108085355388 del 16.05.2011; 20809155805 del 13.11.2012 in sostituzione di una precedente DUP n. 20807098593; 30809609099 del 19.05.2013 in sostituzione della DUP n. 30808649146; 40809581909 del 27.02.2015 in sostituzione della DUP n. 4080540917), estratte per copia dal SIAN dalla P.G. delegata (p. 4 del doc. 10 fasc. Procura), rinviando, ai fini della identificazione delle superfici ammissibili al regime di pagamento unico, alle schede di validazione nn. 10360385073 del 16.05.2011; 20357506052 del 15.05.2012; 30358696158 del 19.05.2013 e 50350954843 del 27.02.2015 (pp. da 35 a 171 del doc. 10 al fasc. di Procura);

b) tutte le schede di validazione annoverano, fra le superfici ammissibili, appezzamenti in proprietà del Comune di Piazza Armerina (pp. da 185 a 238 del doc. 10 cit.), sì come emerge dalla sottostante tabella nella quale, per ragioni di comodità espositiva, si dà conto anche del numero d'ordine della scheda di validazione cui corrisponde la singola particella comunale (dichiarata in "affitto" dal richiedente). Di questi cespiti il proprietario pubblico ha radicalmente escluso, per il periodo 2008-2015, il rilascio di qualsivoglia concessione (p. 257 del doc. 10):

foglio/part.	consistenza in	N. ord. S. Val.	N. ord. S.Val.	N.ord- S. Val.	N. Ord. S. Val.
	HA	10360385073	20357506052	30358696158	50350954843
102/237	20,25	1	22	20	7
103/1	2,85	2	23	21	8
103/2	5,73	3	24	22	8+9
104/2	0,95	4	30	28	31

104/9	0,85	5	33	31	37
104/10	1,61	6	34	32	38
104/12	4,11	7	35	33	39
104/20	11,92	8	36	34	40
105/2	1,33	9	37	35	41
157/20	5,42	46	96	93	132
103/3	1,6	95	86	23	12+13+14+15
103/4	0,55	96	26	24	16+17
103/6	1,1	97	27	25	19+20
103/7	45,61	98	28	26	da 21 a 25
103/8	2,48	99	29	27	28+29+30
104/5	1,72	100	31	29	32+33
104/7	0,67	101	32	30	34+35+36
105/25	14,21	102	38	36	42
106/4	47,39	103	39	37	43
133/112	6,11	107	66	34	85+86
Totale	176,46				

c) i CAA interessati, esercitando la corrispondente attribuzione pubblicistica (ex artt. 3 bis comma 3 del d.lgs. n. 165/2009, nonché art. 2, comma 2, del D.M. 27 marzo 2001), hanno provveduto alla identificazione del produttore e, contestualmente, dato atto del presentatore della DUP (id est Roberto Lo Coco; cfr. il quadro M delle DUP). Gli accertamenti di che trattasi sono presupposti all'invio telematico delle domande e, anzi, ad esso propedeutici;

d) il beneficiario dei pagamenti relativi a tutte le somme contestate in citazione è rappresentato, come del resto è incontroverso, dalla Società

Agricola Semplice “SERRA D’API”. In questo senso, depongono gli esiti delle interrogazioni per “*Pagamento Fascicoli - Elenco Pagamenti*” condotte dai delegati di P.G., a loro volta, in base al codice fiscale della convenuta/beneficiaria (pp. 5, 6, 7 e 9 del doc. 10 cit.).

3.1.1. Gli elementi dell’istruttoria di responsabilità amministrativa appena enumerati rassicurano, sotto il profilo oggettivo, della plastica sussistenza in fattispecie dell’ipotesi di responsabilità amministrativa connessa alla indebita percezione di contributi comunitari prospettata in citazione. Attraverso le DUP richiamate, la Società convenuta ha infatti surrettiziamente dichiarato la disponibilità giuridica di cespiti rispetto ai quali, viceversa, non vantava alcun titolo legittimante. La condotta antigiuridica così perpetrata ha riguardato, per quanto chiarito, consistenze di gran lunga superiori alla cd. soglia di tolleranza. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 60 del Reg. 1122/2009 nella versione applicabile ai fatti di causa, è stabilita nella differenza fra superficie “dichiarata” dal produttore e superficie “determinata” inferiore allo 0,5 % della seconda o ad un ettaro. Ne consegue che la totalità dei pagamenti erogati alla società comparente integra danno erariale risarcibile.

3.2. Non persuadono, come anticipato, le difese rassegnate da parte convenuta [cfr. punto V.1. lett. b della narrativa] per escludere l’addebito di responsabilità. Infatti:

- privo di concludenza è che il sequestro probatorio non abbia potuto attingere agli originali delle domande, delle schede di validazione o dei titoli, documenti tutti non rinvenuti presso i CAA. In senso opposto, si evidenzia sinteticamente come i convenuti non contestino in alcun modo, anzitutto, la

dirimente evenienza – suffragata in atti (cfr., doc. 10 anche per la titolarità, in capo alla società convenuta, del conto corrente dichiarato in DUP) – che la compagine sociale abbia incassato le somme contestate. Ciò che, se ampiamente accredita nella società convenuta la qualità di richiedente il contributo e di presentatore delle DUP, mal si concilia invece, logicamente e giuridicamente, con la implausibile tesi della presentazione per così dire “ufficiosa” delle domande di pagamento da parte dei CAA senza che questi ultimi, peraltro, ne abbiano tratto alcun vantaggio. Inoltre, le DUP e le schede di validazione in atti – costituenti copie estratte dal SIAN – non formano, del pari, oggetto di specifica contestazione e, per tale ragione, costituiscono senz’altro elementi probatori valutabili dal Giudice contabile secondo il suo prudente apprezzamento. Infine, non si comprende quale sia l’apporto probatorio che gli originali dei titoli di conduzione avrebbero potuto assicurare ai convenuti e, segnatamente, in che termini essi avrebbero potuto confutare l’impostazione accusatoria. Non è infatti controverso che il titolo di asserita conduzione delle superfici in proprietà del Comune di Piazza Armerina consistesse nell’affitto e che, nelle DUP, la situazione di legittima detenzione che astrattamente vi si collegava formi oggetto di dichiarazione sostitutiva. La produzione in originale di quest’ultima, evidentemente, non potrebbe mai superare l’attestazione di formazione comunale che nega l’intervenuto rilascio di apposite concessioni su terreni di sua proprietà nel periodo qui di interesse, visto che anche i rapporti di fitto agrario stipulati con l’Amministrazione concedente sono assoggettati alla forma scritta *ad substantiam*. In estrema sintesi, differentemente da quanto sostenuto dai convenuti, i documentati accertamenti su cui si fonda la

contestazione accusatoria si connotano per l'elevato grado di logicità, coerenza e convergenza, rendendo irrilevante, in linea con l'autonomia della giurisdizione del giudice contabile rispetto a quella (penale) del giudice ordinario, che, nella vicenda che occupa, non sia intervenuta una sentenza di primo grado ad accertare un'ipotesi di responsabilità penale;

- privo di ogni attendibilità è l'ulteriore assunto difensivo secondo il quale sarebbero stati i convenuti ad essere tratti in errore sul contenuto delle DUP, anche alla stregua della revoca del mandato del 2012 accordato al CAA e rinvenuta nel corso del sequestro di P.G. La tesi così sostenuta si scontra frontalmente con il riferito dato – in alcun modo contestato – dei pagamenti incamerati dalla società convenuta oltre che, intuitivamente, con la massiccia superficie in titolarità pubblica fraudolentemente dichiarata in disponibilità. Come detto, peraltro, l'attestazione, concernente la identificazione del produttore, che il CAA riporta nel quadro M di ciascuna DUP costituisce l'adempimento di una puntuale funzione pubblicistica che la legge (art. 3 bis comma 3 d.lgs. n. 165/2009; art. 2, comma 2, del D.M. 27 marzo 2001, entrambi citati) assegna ai CAA e che, con tutta evidenza, rinviene la propria *ratio* nel prevenire, in caso di invio telematico delle DUP, surrettizi disconoscimenti postumi di paternità delle istanze ad opera dei produttori. Ne consegue che l'interessato non può superare l'esito della identificazione rimessa ai CAA meramente opponendo di non aver presentato l'istanza, essendo chiamato, piuttosto, ad offrire seri elementi probatori a sostegno della propria conclusione, se non ad esperire più radicali rimedi processuali. Elementi che in fattispecie, però, radicalmente difettano. Per tali complessive ragioni, deve perciò dirsi inattendibile e, in ogni caso, irrilevante la revoca

del mandato sui cui i convenuti fanno leva.

4. Passando al piano soggettivo, correttamente il Requirente ascrive l'addebito di responsabilità amministrativa, in primo luogo, alla società percettrice; quindi, al Lo Coco Roberto che, nella qualità di amministratore della "Società Agricola Serra D'api di Roberto Lo Coco & F.lli" fino al 15.02.2013, ha presentato le DUP e che ha continuato a farlo anche dopo la scadenza della carica, con ciò creando le condizioni dell'indebita percezione; e, ancora, al Lo Coco Salvatore, quale amministratore p.t. della compagine sociale dal 15.02.2013. Questi ha all'evidenza abdicato all'esercizio *secundum legem* delle funzioni di amministratore della società agricola semplice lasciando - come comprova la circostanza che egli non abbia tenuto alcuna condotta dissociativa - che il socio Lo Coco Roberto presentasse le DUP in assenza dei necessari presupposti.

4.1. Le convergenti condotte tenute dalla Società Agricola Serra D'api di Roberto Lo Coco & F.lli, da Lo Coco Roberto e Lo Coco Salvatore sono connotate dell'elemento soggettivo del dolo, stante la preordinazione del falso dichiarativo-documentale già ampiamente descritto all'esclusivo fine di incamerare i contributi comunitari. Il presentatore delle DUP era pienamente edotto (cfr. quadri K delle due DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020 e 550/2021). Stessa conclusione deve rassegnarsi con riguardo alla Società Agricola Semplice convenuta e del suo amministratore di diritto

Lo Coco Salvatore dal 15.02.2013. Rispettivamente, la prima ha indebitamente percepito i contributi solo per effetto della condotta fraudolenta posta in essere nel suo interesse (cfr. art. 75 co. 1 DPR 445/2000, secondo cui *“qualora dal controllo ... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*); il secondo, ha fatto sì che ciò potesse avvenire.

5. Quanto ai convenuti Roccazzella e Militello - fatta preliminarmente propria dal Collegio, per quanto di stretta ragione, la ricostruzione degli obblighi normativi gravanti sui CAA, offerta in citazione e sintetizzata al punto IV della narrativa – la condotta omissiva tenuta dagli stessi deve dirsi parimenti connotata da dolo (cfr. App. Sicilia, n. 28/A/2022, per profili largamente sovrapponibili a quelli qui in questione; cfr. altresì App. Sicilia, n. 84/A/2022). Il Roccazzella, con le credenziali in dotazione, ha validato i dati contenuti nelle schede dei fascicoli contenenti la identificazione delle superfici ammissibili a contributo, vale a dire dei documenti “centrali” della fattispecie fraudolenta all’attenzione del Collegio, omettendo ogni controllo/riscontro dei dati dichiarati dalla società percettrice. Lo stesso dicasi a proposito del Militello, il quale – in difetto di ogni denuncia portata all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente – si è implausibilmente limitato ad adombrare l’asserita abusiva utilizzazione delle proprie credenziali ad opera di terzi. In realtà, aggiunge il Collegio, è pienamente compatibile con la conclusione della ricorrenza del dolo nelle condotte omissive tenute dai due convenuti proprio il fatto che la P.G. delegata non abbia rivenuto presso i CAA, di cui essi erano responsabili, i fascicoli

aziendali cartacei. Infatti, il controllo sui dati dichiarati dal produttore e la conservazione del fascicolo presso i CAA costituiscono condotte senz'altro doverose ed essenziali alla stregua del quadro normativo di riferimento oggetto, come detto, di puntuale ricostruzione in citazione (cfr., al riguardo, questa Sezione, n. 140/2020; App. Sicilia, n. 28/A/2022 cit.).

6. Conclusivamente, per quanto illustrato, il Collegio:

a) accerta e dichiara la responsabilità amministrativa per dolo dei convenuti

Società Agricola Semplice “SERRA D’API di Roberto Lo Coco e F.lli”

(C.F./P.IVA 91016170861), LO COCO Roberto (C.F.

LCCRRT70B18G580), LO COCO Salvatore (C.F.

LCCSVT65L06G580V), MILITELLO Giuseppe Alessandro (C.F.

MLTGPP73A02L448G) e ROCCAZZELLA Flavio Salvatore (C. F.

RCCFVS70T15C342H);

b) condanna gli stessi, per l’effetto, al risarcimento del danno erariale – in favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) - come segue:

- Società Agricola Semplice “SERRA D’API di Roberto Lo Coco e F.lli”

e LO COCO Roberto, in solido fra loro, al pagamento della somma di euro

57.596,48 (cinquantasettemilacinquentonovantasei,48), corrispondente

agli importi percepiti per le campagne agricole dal 2011 al 2014. Su tale somma, rivalutata dal dì dei singoli esborsi fino al deposito della sentenza,

sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;

- LO COCO Salvatore, MILITELLO Giuseppe Alessandro e

ROCCAZZELLA Flavio Salvatore, in solido fra loro nonché con Società

Agricola Semplice “SERRA D’API di Roberto Lo Coco e F.lli” e LO

COCO Roberto, nel limite, rispettivamente, di euro **27.571,81**

(ventisettemilacinquecentosettantuno,81) – pari agli importi percepiti per

le campagne agricole 2013 e 2014 - quanto al **Lo Coco Salvatore**; di euro

13.706,77 (tredicimilasettecentosei,77) – pari all’importo percepito per la

campagna agricola 2013 - quanto al **Giuseppe Alessandro Militello**; di

euro **13.865,04 (tredicimilaottocentosessantacinque,04)** – pari all’importo

percepito per la campagna agricola 2014 - quanto al **Roccazzella Flavio**

Salvatore. Su ciascuna delle superiori somme, rivalutate dal dì dei singoli

esborsi fino al deposito della sentenza, sono altresì dovuti gli interessi legali

dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;

- **Società Agricola Semplice “SERRA D’API di Roberto Lo Coco e F.lli”**,

LO COCO Roberto, **LO COCO Salvatore**, **MILITELLO Giuseppe**

Alessandro e **ROCCAZZELLA Flavio Salvatore**, in solido fra loro, al

pagamento delle spese di giustizia, liquidate a favore dello Stato, nella

misura di euro **946,58 (novecentoquarantasei,58)**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, **Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**,

definitivamente pronunciando:

a) accerta e dichiara la responsabilità amministrativa per dolo dei convenuti

Società Agricola Semplice “SERRA D’API di Roberto Lo Coco e F.lli”

(C.F./P.IVA 91016170861), **LO COCO Roberto** **(C.F.**

LCCRRT70B18G580Q), **LO COCO Salvatore** **(C.F.**

LCCSVT65L06G580V), **MILITELLO Giuseppe Alessandro** **(C.F.**

MLTGPP73A02L448G) e **ROCCAZZELLA Flavio Salvatore** **(C.F.**

RCCFVS70T15C342H);

b) condanna gli stessi, per l'effetto, al risarcimento del danno erariale - in

favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) - come segue:

- Società Agricola Semplice "SERRA D'API di Roberto Lo Coco e F.lli"

e LO COCO Roberto, in solido fra loro, al pagamento della somma di euro

57.596,48 (cinquantasettemilacinquecentonovantasei,48); Su tale somma,

rivalutata dal di dei singoli esborsi fino al deposito della sentenza, sono

altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino ad

effettivo soddisfo;

- LO COCO Salvatore, MILITELLO Giuseppe Alessandro e

ROCAZZELLA Flavio Salvatore, in solido fra loro nonché con Società

Agricola Semplice "SERRA D'API di Roberto Lo Coco e F.lli" e LO

COCO Roberto, nel limite, rispettivamente, di euro 27.571,81

(ventisettemilacinquecentosettantuno,81) quanto al Lo Coco Salvatore; di

euro 13.706,77 (tredicimilasettecentosei,77) quanto al Giuseppe

Alessandro Militello; di euro 13.865,04

(tredicimilaottocentosessantacinque,04) quanto al Roccazzella Flavio

Salvatore. Su ciascuna delle superiori somme, rivalutate dal di dei singoli

esborsi fino al deposito della sentenza, sono altresì dovuti gli interessi legali

dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;

- Società Agricola Semplice "SERRA D'API di Roberto Lo Coco e F.lli",

LO COCO Roberto, LO COCO Salvatore, MILITELLO Giuseppe

Alessandro e ROCAZZELLA Flavio Salvatore, in solido fra loro, al

pagamento delle spese di giustizia, liquidate a favore dello Stato, nella

misura di euro 946,58 (novecentoquarantasei,58).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

